

N. 00035/2010 REG.SEN.
N. 03514/1995 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3514 del 1995, proposto da:
Giacomelli Emilio, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ravizzoli, con domicilio
eletto presso Segreteria TAR in Milano, via Conservatorio 13;

contro

Comune di Livigno;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza sindacale di demolizione di opere abusive del 24.7.95 nr. 1794

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Ugo De Carlo e
uditi per le parti i difensori Rossana Colombo, in sostituzione di Ravizzoli, per il
ricorrente.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente impugnava l'atto che gli ingiungeva di demolire una struttura in legno per una parte poggiata su mattoni in calcestruzzo.

Il ricorso si fonda su tre motivi.

Il primo lamenta l'eccesso di potere per omessa indicazione della norma posta a base dell'ordinanza impugnata.

Il secondo censura l'eccesso di potere per difetto di motivazione poiché la struttura di cui è stata ingiunta la demolizione esiste da un decennio e per il principio di affidamento ci vuole una puntuale motivazione per il tardivo avvio di procedure repressive.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1 L. 10\77 e 7 L. 47\85 in relazione agli artt. 10 L. 47\85 e 8 D.L. 310\95 nonché eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta erronea ed insufficiente rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, carente istruttoria e sviamento.

Non vi sarebbero nell'opera oggetto del provvedimento impugnato gli estremi della trasformazione urbanistico-edilizia che richiedono la concessione edilizia. Non vi è modifica irreversibile e i cambiamenti operati sono finalizzati ad un miglior godimento del bene e quindi di natura manutentiva creando una pertinenza dell'edificio con relazione economico-giuridica di strumentalità e complementarietà funzionale.

Quindi al massimo poteva essere irrogata una sanzione di tipo pecuniario con patrimonializzazione dell'abuso.

Non è di ostacolo a tale ricostruzione giuridica neanche il fatto che l'area si trovi in zona protetta ai sensi della L. 431\85 poiché non viene impressa al terreno una

destinazione diversa da quella prevista da norme urbanistiche ed in ogni caso è ammissibile in mancanza di attuazione del vincolo.

Il Comune di Livorno non si costituiva in giudizio.

Alla camera di consiglio del 13.9.95 rigettava la richiesta di sospensiva ritenendo che trattasi di mera diffida improduttiva di effetti ablatori.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il primo motivo è infondato in quanto non è necessario riportare esattamente le norme che fondano il provvedimento purchè dalla motivazione sia agevole risalire a quali disposizioni sé fatto riferimento per adottarlo.

Il secondo motivo non è accoglibile poiché non è dimostrata l'esistenza da lungo tempo della struttura da demolire, ma anzi dalla lettura del provvedimento sembra emergere un dato contrastante con tale asserzione poiché si dà atto di opere in corso di realizzazione.

Parimenti infondato il terzo motivo.

X Le strutture di cui è stata ordinata la demolizione non sono strutture precarie come tali incapaci di immutare l'assetto urbanistico.

A tali fini si deve prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data al manufatto dal costruttore, ma si deve, invece, valutare l'opera medesima alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e meramente occasionale (vedasi ex multis Consiglio di Stato 4793\08, TAR Liguria 1347\05, TAR Lazio sez. Latina 259\04, TAR Sardegna 77\04). X

Il manufatto da demolire rientra perfettamente nella nozione di costruzione così

